



Ancona, 15 settembre 2012

Spending review: riorganizzazione dei Piccoli Comuni

L'art. 19 del Decreto Legge 95/2012 sulla spending review convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha introdotto importanti novità sulle funzioni fondamentali dei comuni e sulle modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Riscrivendo le regole contenute nell'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 e nell'art. 16 del D.L. 138/2011 convertito in legge 148/2011, disposizioni foriere di molteplici problemi applicativi, sono state individuate le funzioni fondamentali dei comuni che dal numero provvisorio di 6 passano definitivamente a 10: a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale. Quest'ultima funzione, a differenza delle altre, non dovrà essere esercitata obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni (art. 32 del TUEL) o convenzione (art. 30 del TUEL). Se l'esercizio di tale funzioni fondamentali è legato alla tecnologia dell'informazione e della comunicazione, quest'ultime saranno esercitate obbligatoriamente in forma associata, abrogando così le complicazioni in materia contenute nella legge di conversione del decreto "Semplifica Italia". L'obbligo in forma associata riguarderanno i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, ovvero fino a 3000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane. Il limite demografico minimo delle unioni (e quindi non delle convenzioni) è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro il 30 settembre 2012. Le convenzioni hanno durata almeno triennale e se alla scadenza del predetto periodo non sarà comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significati livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo delle modalità stabilite dal Ministero dell'Interno, i comuni interessati saranno obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni.

Entro il 1 gennaio 2013 i comuni interessati dovranno assicurare l'attuazione delle disposizioni con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali. Entro il 1 gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni. I comuni fino ai 1000 abitanti, in alternativa a quanto sinora previsto, possono esercitare in forma associata, tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti secondo l'ulteriore modello di unione in deroga all'articolo 32 del testo unico degli enti locali e previsto dal rinnovato art. 16 della legge 148/2011. Anche l'articolo 32 relativo all'istituto giuridico dell'"Unione di comuni" è stato nuovamente riscritto prevedendo, tra le novità, l'unione di comuni montani e che la spesa sostenuta per il personale dell'unione non può comportare il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti.

Nel caso in cui non venga rispettata da parte dei Comuni interessati la tempistica per l'esercizio associato obbligatorio il Prefetto assegna ai Comuni che non abbiano rispettato le scadenze, un termine perentorio entro il quale provvedere all'esercizio obbligatorio. Nell'eventualità di un'ulteriore inadempienza da parte dei Comuni interessati, il Governo può esercitare il potere sostitutivo, di cui all'art. 120 della Costituzione, adottando gli atti necessari o nominando un commissario ad acta, come previsto dall'articolo 8 della legge n. 131/2003 (Legge La Loggia).

Non è stato modificato, invece, il termine che rimane fissato al 31 marzo 2013 entro il quale i Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti, devono affidare obbligatoriamente ad un'unica centrale di

committenza per l'acquisizione dei lavori, servizi e forniture. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione (nuovo art. 33 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

Resta in capo alle Regioni la disciplina sulla struttura, organizzazione e funzionamento delle forme associative non in contrasto con quanto stabilito dalla leggi statali (ai sensi dell'art. 117 Cost. la Regione ha competenza concorrente o esclusiva nelle materie non comprese fra quelle demandate alla legislazione esclusiva dello Stato); l'individuazione dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni comunali quale ambito per le gestioni associate (art. 3, comma 2 D. lgs. 112/98 e art. 33 TUEL D. lgs. 267/2000); l'individuazione della dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali (art. 14, comma 30 L. 122/2010, come modificata dal D.L. 95/2012 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135).

Il Coordinatore dei piccoli Comuni ANCI Marche

Roberto De Angelis
Sindaco di Cossignano

